



# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

## Verbale della Giunta Comunale

**N. 266 del 14/11/2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **Novembre** alle ore **13:00**, nella Sede Municipale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è radunata sotto la presidenza del Sig. Luca Restello nella sua qualità di Sindaco e con la presenza dei Signori:

NOMINATIVO	RUOLO	P	A
RESTELLO LUCA	Sindaco	X	
DOVIGO FRANCESCA	Vicesindaco	X	
DANI EMANUELE	Assessore		X
GASPARI GIUSEPPE	Assessore	X	
MARTELLETTO IVANA	Assessore	X	
MIRANDOLA FLAVIO	Assessore		X

Presenti: 4    Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. Pasquale Finelli.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, invita i membri della Giunta comunale a discutere sul seguente

### OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE ANNO 2020



# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Ivana Martelletto:

Premesso:

- che il capo 1° del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modifiche, stabilisce la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- che questo Comune ha adottato il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con deliberazioni del Consiglio comunale n. 88 del 09.08.1994, n. 23 del 29.01.2002, e n. 27 del 01.04.2005, esecutive;
- che la tariffa base, attualmente vigente, per l'applicazione dell'imposta e del diritto sono stabilite dal citato regolamento agli artt. 25 e 37, fissati dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni per la classe di appartenenza del Comune;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 05.06.2001, esecutiva, è stato recepito quanto disposto dal DPCM 16.02.2001 (G.U. n. 89 del 17.04.2001);

Visto l'art. 11 della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 30 della Legge n. 488 del 1999, che stabilisce "...10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentate dagli Enti locali fino a un massimo del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino a un massimo del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

Considerato che il Consiglio comunale, valutando gli effetti prodotti dall'applicazione della normativa ora richiamata ha, con propria deliberazione n. 25 del 26.02.1998, approvato un aumento del 10 per cento della tariffa e del diritto di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 facendo riferimento alla classe di appartenenza del Comune;

Visto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 29.01.2002, tale aumento è stato portato al 20 per cento al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio 2002, tenuto conto degli aumenti previsti per il personale, quote ammortamento mutui, per vari servizi di assistenza, per l'asilo nido, etc.;

Visto che tale aumento è stato confermato anche per gli anni successivi;

Accertato che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilisce: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Dato atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato che gli aumenti decisi prima del giugno 2012 sono rimasti validi fino al 2012, mentre per gli anni successivi non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;

Considerato che l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale con la predetta sentenza n. 15 del 2018, non ha effetti vincolanti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari e che, pertanto, si rendeva necessario l'intervento del legislatore al fine di chiarire l'ambito normativo entro cui stabilire le tariffe dell'imposta per l'anno 2019;



# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Visto l'art. 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge finanziaria 2019), che testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato";

Ritenuto, per quanto premesso, di applicare la maggiorazione prevista dal comma 919 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella misura del 20 per cento, da calcolare sulle tariffe e sui diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come aggiornato dal DPCM 16.02.2001, stabiliti per la IV classe demografica dei Comuni, alla quale appartiene il Comune di Lonigo, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

## LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

## DELIBERA

1. di adottare per l'anno 2020, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Lonigo, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D. Lgs. 507/1993, come aggiornate con DPCM 16 febbraio 2001, stabilite per la IV classe demografica dei Comuni, applicando la maggiorazione del 20 per cento, prevista dal comma 919 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;
2. di dare atto che all'assunzione della spesa per il compenso al concessionario provvederà il Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari con proprio provvedimento;

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO  
Luca Restello

*Documento sottoscritto con firma digitale*

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Pasquale Finelli

*Documento sottoscritto con firma digitale*